



Negli esercizi 1958-1959 anche tale attività ha subito una contrazione, non per mancanza di domande, ma per criterio restrittivo seguito dall'Amministrazione, tenuto conto anche della natura del lavoro che tal genere di mutui determina.

Le considerazioni negative al riguardo, che potevano avere molto peso quando era facile l'impiego dei fondi a condizioni convenienti, oggi perdono gran parte della loro base, anche perché i fatti hanno dimostrato che con il piccolo gruppo di impiegati addetto ai mutui ipotecari, e cioè con oneri limitatissimi, gli Uffici sono riusciti a fronteggiare egregiamente il lavoro, per quanto gravoso esso sia.

Le operazioni di frazionamento, sempre tenute, sono divenute obbligatorie a seguito della nota legge 17 gennaio 1959; ma, a conti fatti, l'Amministrazione potrà - senza ulteriori oneri amministrativi, in quanto verrà addebitato agli Enti richiedenti un diritto di commissione assolutamente remunerativo - fronteggiare anche il lavoro dei frazionamenti.